

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

**STAGIONE VENATORIA 2020 /2021
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISOLA DI PANTELLERIA**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di

Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie ;

VISTO il D.P.R. del 28 luglio 2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati istituiti il Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria” e l'Ente Parco Nazionale isola di Pantelleria;

CONSIDERATO che il Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante ricade all'interno dei confini del Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria”;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 80/gab. del 06 agosto 2020 e Decreto Assessoriale n. 83/Gab. del 26 agosto 2020 con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2020/2021, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio vigente;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART.1 - Nel territorio dell'isola di Pantelleria esterno al Parco nazionale “Isola di Pantelleria” la caccia è consentita dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio 2020/2021, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- Dal 1 al 31 gennaio 2021 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- Per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dalla data di apertura della caccia fino al 31 ottobre 2020 incluso;
- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria;
- l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- sino al 31 ottobre 2020 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa dell'isola;

ART.2 – Nell'Isola di Pantelleria, nel rispetto del limite giornaliero di 15 capi, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i conigli abbattuti nell'ATC TP 4 Pantelleria non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 08 SET. 2020

L'Assessore
E. Bandiera



